

esaminare le schede ed i titoli per avventura presentati dai votanti, di compilare i verbali e sottoscriverli, già in questo è dichiarato che debbono saper leggere e scrivere; e siccome per legge è ordinato che almeno tre dei componenti l'ufficio concorrano nel compilare i verbali, così per lo meno tre bisogna che sappiano leggere e scrivere; e qui non erano che soli due. Dunque in principio non si può contrastare la necessità che si sappia leggere e scrivere per lo meno dalla maggioranza dei componenti l'ufficio. Ond'è che le operazioni che si sono fatte nella sezione di Pula sono operazioni che si debbono ritenere come nulle; ma è una nullità che non conduce a conseguenza, perchè la votazione che in quella sezione si è fatta non altera per niente la maggioranza ottenuta dal commendatore Serra.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ora ai voti le conclusioni della maggioranza del III ufficio che sono per la convalidazione dell'elezione del commendatore Serra.

(La Camera approva.)

**DI MARCO, relatore.** In nome dello stesso ufficio riferisco un'altra elezione che mi pare non contestabile, la elezione del collegio di Bagnara in persona del dottore Stefano Romeo.

Di 1081 elettori iscritti, intervennero alla prima votazione 779; il dottore Stefano Romeo ebbe voti 548, Francesco Catalano 188, De Lieto Casimiro 150; gli altri andarono dispersi su vari candidati. Nessuno dei due primi avendo ottenuta la maggioranza legale, procedevasi alla seconda votazione, alla quale prendevano parte 746 votanti; ed il signor Romeo si ebbe la maggioranza de' voti, cioè 559, e 20/4 il competitore. Propongo che l'elezione sia convalidata, molto più che veggio dagli atti un dispaccio della luogotenenza generale di Napoli dal quale risulta che il signor Romeo non è nè impiegato, nè altrimenti stipendiato.

(La Camera approva.)

**LEOPARDI, relatore.** Collegio di Sciacca in Sicilia.

Elettori iscritti 800; votanti 570.

Il dottore Saverio Friscia ottenne voti 487 contro 70 dati al duca di Verdura; maggioranza sotto tutti gli aspetti per essere immediatamente proclamato a deputato.

Questa elezione non era fra le contestate, se non perchè mancavano i verbali definitivi della sezione, i quali essendo giunti, l'elezione risulta in perfetta regola. Quindi a nome del III ufficio ve ne propongo la convalidazione.

Debbo solamente osservare che il signor dottore Saverio Friscia è ad un tempo membro e segretario della deputazione di salute e sanità in Palermo, quindi vuol essere compreso tra gli impiegati eleggibili.

(La Camera approva.)

**DORIA, relatore.** Collegio di Codogno.

Elettori iscritti 761; votanti al primo scrutinio 565.

L'avvocato Pasini ebbe voti 172, ed il dottor Angelo Grossi 185. Ci fu necessità di passare al ballottaggio. In questo sopra 423 votanti l'avvocato Pasini riportò voti 251 e il dottor Grossi 167. Il primo fu pertanto proclamato deputato.

Lievissime le pecche che possono rimproverarsi alle operazioni elettorali; mancano due o tre schede, le quali furono dichiarate nulle, e non sono state annesse al verbale.

Un'altra sezione fa notare aver essa smarrito il modulo a stampa, e quindi aver dovuto a semplice chirografo consegnare il verbale. Quest'elezione non sarebbe dunque posta

tra le contestate, qualora il signor Pasini non avesse coperto l'onorevole carica di consigliere della Commissione temporaria di legislazione.

Il III ufficio ha discusso se questa carica dovesse trar seco l'ineleggibilità, e la maggioranza ha deciso in contrario.

Mi farò dovere di esporre brevemente le ragioni che hanno messo in campo e la minoranza e la maggioranza.

La minoranza diceva: sta in fatti che i commissari in discorso debbono essere nominati dal Ministero; sta in fatti che la legge 24 giugno 1860 ha stanziato all'uopo 63,000 lire; e comunque si dica che questa somma stanziata nel bilancio dee servire come indennità alle spese che debbono per quell'ufficio sostenere, non monta, perchè, qualunque nome si dia alla cosa, essa non cangia d'indole. Debbo però rendere giustizia alla minoranza che ha saputo fare astrazione d'ogni idea di personalità; essa ha anzi protestato del più alto rispetto e della più sentita stima per coloro che coprono tale carica onorevole.

La maggioranza è partita da ragioni legali e da ragioni politiche. Quanto alle legali, si cominciò col dire che l'art. 96 della legge elettorale stabilisce che può essere nominato deputato chiunque abbia i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, e questo in regola generale.

Succede l'art. 97, il quale sancisce a mo' di regola che non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Non fermerò l'attenzione della Camera sul punto se i signori componenti la Commissione possano dirsi impiegati regii, giacchè per l'indole dell'istituzione debbono nè più nè meno che cominciare a preparare lavori strettamente legislativi; ma è certo, signori, che loro non si può dare il nome d'impiegati. Gli impiegati possono essere temporanei; ma gli impieghi, a senso di legge, debbono essere perpetui, poichè nessuna legge può andar profetizzando la cessazione della sua efficacia. Or bene, se l'impiego ha una gerarchia; se l'impiego fu esercitato per un dato periodo, dee lasciare traccia di sè in modo che l'impiegato acquisti il pane della sua vecchiezza, acquisti il diritto ad una pensione di ritiro. Questa idea non può essere menomamente attribuita ad una missione che non lascia menomamente traccia di sè; che anzi dalla legge è essenzialmente denominata temporanea e straordinaria.

Ma fermerò l'attenzione della Camera specialmente sulla parola *straordinaria*, perchè la legge elettorale, quando ha parlato d'impieghi, ha voluto certamente alludere a ciò che era nell'ordine delle cose, non a ciò che era nello straordinario.

D'altronde pare che una delle cause precipue per le quali questa Camera ha assentito alla validazione delle elezioni dei consiglieri di luogotenenza è stata precisamente la straordinarietà del loro impiego.

Ma, o signori, qui vi manca, più che ogni altra cosa, l'elemento dello stipendio. Voi non avete, nella legge del 24 giugno 1860, una parola la quale indichi che uno stipendio qualunque sia annesso alla carica di questi commissari; che anzi nell'articolo 2 si legge quanto segue:

« È autorizzata l'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1860 della somma di L. 63,000, destinata a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione.

« Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del bilancio coll'epigrafe: *Spese di Commissioni.* »

So bene che di tal somma stanziata potrà disporre il Ministero; ma a senso della legge non potrebbe disporre se non